

Comune di Serramonacesca

(Provincia di Pescara)

AVVISO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE

- Annualità 2014-

La legge n. 431/98 ha istituito un fondo per la **concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai conduttori di immobili ad uso abitativo.**

I REQUISITI INDISPENSABILI PER L'ACCESSO a detto fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione RIFERITI ALL'ANNO 2014 come da nota della Giunta Regionale Prot. N. RA7146125 del 30.03.2014 acclarata al Prot. n. 1251 del 03.06.2014 sono i seguenti:

1. Cittadinanza italiana e/o Stato di provenienza del conduttore (gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale, ovvero cinque nella medesima Regione, comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133);

2. Residenza nel Comune;

3. Limiti di Reddito:

3.1 (Fascia A) - *Reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare* (ultima dichiarazione) rapportato ai mesi del canone, non superiore a **due pensioni minime INPS** anno 2012 (€. 12.506,00), rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;

3.2 (Fascia B) *Reddito annuo imponibile complessivo non superiore a €. 15.853,63* rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%.

I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'**anno 2012**, mentre per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli *pagati nell'anno 2013*.

Il reddito convenzionale (€. 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.

Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della Legge 05.08.1978 n. 457: "qualora alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%"

4. Indicazione del numero componenti del nucleo familiare del richiedente il contributo e dei figli a carico;

5. Canone mesi di efficacia del contratto (numero di mensilità pagate nell'anno 2013);

6. Dati relativi al contratto di locazione registrato (tipo di contratto, soggetto con il quale ha stipulato il contratto di affitto, data e numero di registrazione dell'atto);

7. Categoria catastale dell'alloggio (sono escluse le categorie catastali: A1, A8, A9);

8. Non sono ammissibili contributi a soggetti usufruenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

9. I contributi di cui al terzo comma, art. 11 Legge 431/98 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);

10. Presenza di sfratto esecutivo;

11. Gli immigrati devono possedere il certificato storico di residenza da almeno 10 (dieci) anni nel territorio nazionale ovvero cinque nella medesima regione, comma 13, art. 11, decreto legge 25.06.2008, come convertito con Legge 6 Agosto 2008, n. 133.

NOTE

Si ricorda che l'art. 2, comma 3 del D.M. 07/06/1999 stabilisce quanto segue:

"I Comuni fissano l'entità dei contributi secondo il principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi più bassi e con elevate soglie di incidenza del canone sul reddito nonché con riferimento ai seguenti criteri:

a) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto **3.1 (Fascia A)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 3.098,74/anno;

b) Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al punto **3.2 (Fascia B)** l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad €. 2.324,05/anno;

c) Per i nuclei familiari che includono ultra sessantacinquenni, disabili (**handicap sup. 66%**) o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui ai punti 3.1 (Fascia A) e 3.2 (Fascia B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%.

GLI INTERESSATI ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO REGIONALE, DEVONO PRESENTARE AL COMUNE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2014 RICHIESTA DI CONTRIBUTO IN CARTA SEMPLICE, PER L'ANNO 2014 UTILIZZANDO LA DOMANDA APPOSITAMENTE PREDISPOSTA E SCARICABILE DAL SITO INTERNET ISTITUZIONALE www.comune.serramonacesca.pe.it o disponibile presso gli uffici comunali.

